

L'intervista del DELL'UTRI al "Corriere della Sera"

Una ulteriore conferma degli attuali motivi di cautela, che hanno spinto questo Ufficio a richiedere l'adozione di misure di custodia cautelare, appare essere il contenuto dell'intervista resa al "Corriere della Sera" in data odierna dal DELL'UTRI.

Nel corso dell'intervista DELL'UTRI riferisce — riguardo all'incontro con CHIOFALO, quanto segue:

"mi ha contattato lui. Io ero in autostrada. Rispondo al telefonino e fisso un appuntamento al primo casello, mi pare a "Forlì Sud". Arrivo in 15-20 minuti e trovo un'auto civetta già lì per pedinarci e fotografarci in modo tanto maldestro che ce ne siamo accorti. In così breve tempo quell'incontro si poteva scoprire solo intercettandomi abusivamente".

Ed alla domanda del giornalista, che gli chiedeva come mai avesse deciso di incontrare "un boss di persona e da solo", DELL'UTRI risponde:

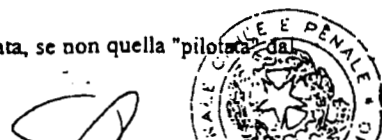
"Io ho cercato subito un avvocato, per raccogliere le utilissime parole di quel pentito nella forma dei verbali difensivi. Ma era la vigilia di Natale e non sono riuscito a trovare nessun legale".

Ed aggiunge, in altra parte della richiesta, che — sempre per motivi difensivi — *"ne ho incontrati tanti di pentiti, siciliani e non"*.

Appare evidente il tentativo del DELL'UTRI di inquinare le prove: accortosi — già il 31 dicembre 1998 — che qualcuno aveva visto (e lui pensa, filmato) il suo incontro con il CHIOFALO, e rendendosi ben conto della portata di una tale prova a suo carico, il DELL'UTRI, proprio perché non è a conoscenza "integrale" delle investigazioni condotte⁵⁹, cerca di "influenzare", con i notevoli mezzi che ha a disposizione (e, quindi, anche tramite la stampa) eventuali audizioni del CHIOFALO o di altri soggetti a conoscenza dei fatti.

Da questo punto di vista, anche al fine di rappresentare la pericolosità sociale del DELL'UTRI — appare rilevante che questi rappresenti di avere incontrato "casualmente" il

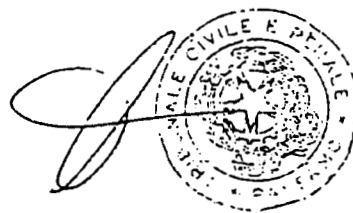
⁵⁹ cosa che dimostra, ove ve ne fosse bisogno, che alcuna fuga di notizie vi è stata, se non quella "pilottata" dal DELL'UTRI, che era a cognizione dei fatti per il motivo già detto



CHIOFALO, dopo essere stato raggiunto sul telefono cellulare, trovandosi - per circostanza "fortunata" - nei pressi della località protetta in cui dimorava il CHIOFALO. Ciò al duplice fine di accreditare l'inesistente immagine di una Procura di Palermo che lo perseguita, addirittura raccogliendo prove senza la necessaria autorizzazione parlamentare (*"In così breve tempo quell'incontro si poteva scoprire solo intercettandomi abusivamente"*), e dall'altro di presentare nel modo più "innocente" possibile l'incontro con il CHIOFALO, cercando di dare, ancora, una "parvenza" di giustificazione al fatto che egli non avesse avvisato alcuno dell'incontro: né legali, né servizio di protezione.

Appare superfluo dire che dagli atti raccolti risulta, invece, chiaramente che DELL'UTRI e CHIOFALO hanno concordato l'incontro almeno una settimana prima della sua effettuazione, e che non era prevista alcuna partecipazione allo stesso dell'avvocato del DELL'UTRI o di quello del CHIOFALO. DELL'UTRI, inoltre, parte da Milano, ed in periodo festivo, per arrivare in Romagna appositamente per incontrare il CHIOFALO, e per incontrarlo *"a solo"*, senza l'ingombrante presenza di terze persone. Ciò proprio per perseguire l'illecito disegno di cui si è riferito nella richiesta di custodia cautelare.

Ma ciò che appare stupefacente è che il DELL'UTRI - confermando così le esigenze cautelari già evidenziate - rappresenti di avere incontrato **un gran numero di "pentiti", siciliani e non**. Ciò conferma la portata del disegno calunniatorio così come rappresentato nella richiesta di custodia cautelare, e permette di affermare che - ove lasciato libero - il DELL'UTRI continuerebbe a commettere reati della stessa specie di quelli contestatigli."



Considerazioni del Giudice

Prima di entrare nel merito della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, attesa la presenza nel materiale probatorio raccolto dalla Pubblica Accusa di alcune intercettazioni telefoniche, ritualmente autorizzate sull'utenza intestata alla moglie di Chiofalo Antonino, Fedele Pasqualina, in cui uno degli interlocutori è risultato essere il Dell'Utri, e di alcuni tabulati di traffico telefonico relativi all'utenza predetta nonché a quella intestata alla madre di Cinfeta Cosimo, ed atteso il particolare sistema di garanzie previsto dall'art. 68 Cost. per i membri del Parlamento, di cui fa parte, in qualità di deputato, il predetto Dell'Utri, pare opportuno affrontare, sia pure brevemente, la questione dell'utilizzabilità di siffatti elementi.

Va anzitutto, ribadito, in assoluta adesione a precedenti pronunce della stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere (vedi da ultimo proposta di autorizzazione all'arresto dell'On. Giudice del 13/7/99), la piena ed immediata utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti dei soggetti estranei all'Istituzione Parlamentare pena la violazione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost) e del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 102 Cost), principi ai quali l'art. 68 cit. pone una eccezionale deroga, ad esclusiva tutela della funzione parlamentare.

Nulla osta, dunque, alla valutazione delle conversazioni intercettate quali elementi indiziari nei confronti del Chiofalo nonché per gli inevitabili collegamenti logici anche nei confronti del Cinfeta.

Il problema della loro utilizzabilità si pone, viceversa, con riguardo al Dell'Utri, nei cui confronti è pienamente operativa la garanzia costituzionale di cui all'art. 68 Cost..

Ebbene, ritiene questo Giudice che vada condiviso il rigoroso orientamento già in precedenza espresso dalla Camera dei Deputati, secondo cui anche nell'ipotesi di comunicazioni "indirette", cioè di comunicazioni intercettate su un'utenza estranea al membro del Parlamento, in cui uno degli interlocutori sia, per avventura, un parlamentare, è necessaria, ai fini della loro utilizzabilità nei confronti del predetto, l'autorizzazione, inevitabilmente postuma, della camera di appartenenza.

E' la stessa camera di appartenenza, infatti, che dovrà valutare la rilevanza della comunicazione intercettata rispetto al tema delle indagini e l'assenza di "maliziosità" cioè di modalità elusive della garanzia posta a tutela del parlamentare.

Per tale ragione, in attesa della predetta autorizzazione, delle comunicazioni intervenute tra il Dell'Utri ed il Chiofalo non verrà, allo stato, tenuto alcun conto nella valutazione della gravità degli indizi emersi nei confronti del primo.



Diversamente deve, invece, ritenersi con riguardo ai tabulati telefonici:

In questo caso, infatti, si tratta di documenti disponibili presso i gestori della rete, che riportano dati statici, privi di contenuto descrittivo o rappresentativo, concernenti l'utenza cui si riferiscono e che in alcun modo possono interferire con l'esercizio della funzione parlamentare, a cui garanzia è prevista l'autorizzazione in materia di intercettazioni telefoniche.

Peraltro, attesa l'ontologica differenza esistente tra l'intercettazione della conversazione telefonica e l'acquisizione del tabulato relativo al traffico telefonico di un'utenza, la circostanza che l'art. 68 Cost., modificato solo nel 1993, nel dettare l'eccezionale deroga ai principi di cui agli artt. 3 e 102 Cost. non contempli, tra i casi di necessaria autorizzazione, l'acquisizione dei tabulati, pare impedirne l'inclusione per analogia tra le ipotesi garantite.

Infine, non appare irrilevante evidenziare che i tabulati acquisiti non riguardano utenze riferibili al Dell'Utri e che i dati in questa sede utilizzati non riguardano contatti tra dette utenze ed utenze intestate al predetto ma soltanto contatti con utenze riferibili alla FININVEST o a società a questa collegate.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che nei confronti di tutti gli indagati siano emersi dalle indagini gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di calunnia pluriaggravata e continuata loro contestato.

Anzitutto, e l'oggettiva divaricazione temporale tra le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria dal Di Carlo e dall'Onorato ed il presunto complotto rivelato dal Cirfeta così come l'assenza di dichiarazioni aventi ad oggetto il Dell'Utri ed il Berlusconi da parte del Guglielmini, unitamente alle conferme venute dai soggetti interessati e dagli altri collaboratori informati dei fatti, non lasciano in proposito alcun margine di dubbio, è emersa la radicale falsità delle accuse mosse dal Cirfeta ai collaboratori Di Carlo, Onorato e Guglielmini.

Esse, inoltre, per la loro insidiosità, connessa sia alla delicatissima posizione dei collaboratori di giustizia, soggetti le cui dichiarazioni sono viste dal legislatore con comprensibile sospetto e come tali sottoposte ad attente, minuziose e non facili verifiche sia alla presenza di circostanze oggettive esterne — quale ad esempio la contestuale detenzione nel medesimo istituto carcerario — erano idonee a dare luogo ad inevitabili indagini giudiziarie.

Nel caso in esame sono, dunque, presenti tutti gli elementi oggettivi della fattispecie, come riconosciuti da una costante e pluriennale giurisprudenza:



"Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre la denuncia in senso formale, ma basta che siano portate a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze di fatto idonee ad indicare taluno quale colpevole di un fatto costituente reato, che non ha commesso" Cass. Pen. 10/1/1957 e conf. Cass. Sez. VI, 4/10/1988 ;

" Per la sussistenza del reato di calunnia non è necessaria l'accusa, a carico di chi si sappia innocente, di uno specifico reato, essendo sufficiente la falsa incolpazione di un fatto obiettivamente idoneo per l'inizio di un procedimento penale anche mediante la prospettazione di circostanze non vere che facciano convergere su taluno i sospetti dell'autorità inquirente," Cass. Sez. I, 23/1/1981 e conf. Cass. Sez. VI, 17/12/1988;

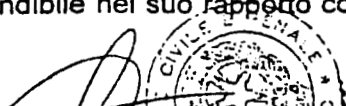
"E' sufficiente che la falsa denuncia sia idonea a determinare eventuali indagini da parte di organi giudiziari; tale idoneità il giudice deve accertare con criterio oggettivo, considerando la denuncia in sé e per sé, senza, quindi, tenere conto delle circostanze preesistenti o posteriormente emerse che possano contraddire il contenuto della denuncia stessa." Cass. Sez. III, 12/5/1961 e conf. Cass. Sez. VI, 3/3/1990;

"Il delitto di calunnia si configura come un reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia" Cass. Sez. VI, 22/7/1992 e conf. Cass. Sez. VI, 25/3/1995.

In secondo luogo, la stessa divaricazione temporale rilevata tra le dichiarazioni rese dal Di Carlo e dall'Onorato e la data del periodo di codetenzione di costoro con il Cirfeta, periodo in cui si sarebbe realizzato l'accordo criminoso, unitamente a quanto concordemente riferito dai numerosi collaboratori, del tutto estranei alle vicende processuali concernenti il Dell'Utri e più generalmente l'associazione mafiosa Cosa Nostra, che sono state in precedenza riportate, danno luogo ad un quadro di elementi probatori che consentono di ritenere fondatamente che il Cirfeta abbia mosso le sue accuse con la piena consapevolezza della loro falsità e, di conseguenza, con piena consapevolezza dell'innocenza dei soggetti incolpati.

La fattispecie contestata è, pertanto, completa anche sotto il profilo soggettivo essendo evidente la dolo del comportamento esaminato.

Ciò posto, deve rilevarsi come le iniziali calunnie del Cirfeta non costituiscono un episodio in sé concluso, teoricamente attribuibile a motivazioni diverse e riconducibili al solo Cirfeta il quale, per ipotesi, potrebbe essere stato mosso da mero protagonismo ovvero dall'intenzione di ricercare un consenso in qualche modo spendibile nel suo rapporto con



lo Stato; esse, invece, si inseriscono, quale punto di partenza, in un complesso ed articolato programma, sviluppatosi attraverso azioni ben individuate e tra loro finalisticamente collegate, che deve necessariamente ricondurre ad un disegno unitario, dettagliatamente studiato e predisposto, il cui artefice va ricercato in un soggetto diverso dal Cirfeta, e portatore di un interesse assai più forte e rilevante.

E' per questa ragione, pertanto, che un'attendibile valutazione della portata indiziaria del materiale emerso dalle indagini e sottoposto alla verifica di questo Giudice non può prescindere dalla ricerca ed individuazione di un movente credibile e di una contropartita adeguata.

Ebbene, sia l'uno che l'altra emergono con chiarezza non solo dalle parole dei due esecutori materiali del programma criminoso fin qui individuati, Cirfeta Cosimo e Chiofalo Antonino, e dagli oggettivi riscontri portati alla luce dalla approfondita indagine svolta dagli inquirenti ma emergono anche, venendone in tal modo confermati in modo univoco, dal coordinamento logico di tutti gli elementi considerati.

Quanto al movente va evidenziato come, una volta esclusa, per le ragioni predette e che verranno di seguito approfondite, l'attribuibilità delle varie azioni criminose, tra loro collegate in un unico disegno criminoso, alla estemporanea ed isolata iniziativa del Cirfeta, alla fondamentale domanda "cui prodest?" non possa che darsi una sola risposta: anzitutto, al Dell'Utri, in quanto soggetto in atto imputato nel processo in corso davanti al Tribunale di Palermo per concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, nel quale hanno reso e potranno rendere dichiarazioni a suo carico il Di Carlo, l'Onorato, il Ferrante ed il Cucuzza; in secondo luogo, a chiunque si trovi in una situazione analoga, tale che lo screditare i collaboratori predetti possa arrecare un sicuro vantaggio processuale.

Ebbene, il movente come sopra individuato, nella sua duplice riconducibilità al Dell'Utri o ad altro o altri soggetti non identificati ma titolari di interessi analoghi, è anzitutto emerso, come si è detto, dalle parole dei due esecutori materiali, Cirfeta e Chiofalo, riportate da diversi soggetti, cui i predetti si sono rivolti nell'intento di allargare e rendere maggiormente articolata e credibile la calunnia.

A tale proposito, essendo state, in precedenza, riportate per esteso le relative dichiarazioni, è sufficiente ricordarle in alcune loro parti essenziali.

Izzo Angelo, dich. del 17/12/97:

"il Cirfeta prese a lamentarsi del trattamento ricevuto dalla giustizia, riferendosi in particolare alla precaria situazione economica familiare nonché ai continui ed ingiusti

arresti che continuava a subire e che pertanto si sentiva garantito più dal Dell'Utri che dai magistrati.....”;

Cariolo Antonio, dich. del 18/12/98:

“ Ho conosciuto Cirfeta Cosimo e Pino Chiofalo presso il carcere di Prato nel novembre 1997. Già in quel periodo entrambi mi fecero cenno alla necessità di avvalorare la tesi portata avanti da alcuni esponenti politici di Forza Italia, secondo la quale alcuni collaboratori di giustizia palermitani avevano concordato delle false accuse contro l'on. Dell'Utri.....Ricordo che Chiofaloma mi disse che comunque avvalorarla sarebbe stata una cosa utile perché ci avrebbe consentito di uscire dal carcere.....Il Cirfeta, da parte sua, mi ha prospettato i vantaggi che potevano derivare anche a me se li avessi aiutati ad avvalorare quella tesi. Tra l'altro mi fecero anche cenno alla possibilità di guadagnare somme di denaro”;

ed ancora, dich. del 6/11/98:

“ P.M.: “Lei ha detto che Cirfeta denigrava i collaboratori di giustizia siciliani.....cosa significa?

Cariolo: “Praticamente il Cirfeta adduceva che eh...il partito....cioè praticamente il movimento di Forza Italia eh.... di Berlusconi, avrebbe aiutato i collaboratori di giustizia in difficoltà se eh...i collaboratori di giustizia, praticamente avrebbero eh... avrebbero detto, sempre a dire del Cirfeta e del Chiofalo Giuseppe eh...che i collaboratori di giustizia siciliani si mettevano d'accordo col.....con l'accordo delle Procure eh...nello specifico con la Procura di Palermo, quindi eh...si mettevano d'accordo per denigrare il dott. Dell'Utri ed il dott. Berlusconi.....”; “.....Cirfeta Cosimo mi diceva eh...che con queste nuove tendenze di sinistra, nello specifico con l'orientamento del sottosegretario Sinisi e praticamente di tutta la sinistra, tutti i collaboratori saremmo rientrati in carcere.....”; “Eh...praticamente diceva se noi aiutiamo Forza Italia, per quanto riguarda perché dice, vedi, i collaboratori siciliani e i palermitani sempre gli mettono i pareri favorevoli per uscire. Gli unici penalizzati siamo noi.....” “ Sì, Cirfeta mirava praticamente a delegittimare i pentiti di Cosa Nostra, che avevano parlato del movimento Forza Italia per quanto riguarda le collusioni, delle collusioni con ambienti di Cosa Nostra e più nello specifico con Marcello Dell'Utri, indagato a Palermo e processato adesso e sia.....”

P.M. :”Questa operazione di delegittimazione come si sarebbe dovuta concretizzare, dopo che erano stati presi gli accordi per dire queste cose non veritiere su Onorato, Cocuzza e gli altri?”



Cariolo: " Riferendo il tutto a quest...ai parlamentari di Forza Italia, nello specifico eh....."; " Per sapere il tutto loro avrebbero chiesto un'interrogazione parlamentare per quanto concerne il dire di Cirfeta e il dire del Chiofalo e successivamente attraverso questa interrogazione parlamentare, diciamo, si sarebbero mosse le acque in tal senso". " Chiofalo c'entra perché il Chiofalo, anche lui praticamente si è fatto promotore di questa situazione, anche lui ha parlato con il senatore.....";

Sparta Leonardi Carmelo, dich. del 18/12/98:

".....Il Chiofalo ha ammesso con mio fratello, in mia presenza, che si trattava di una montatura ma, per convincerci, ci ha detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo ricavato benefici sia in denaro sia con l'intervento di un avvocato e di un senatore di Forza Italia.....";

Sparta Leonardi Francesco, dich. del 18/12/98:

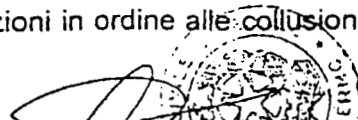
".....Il Chiofalo mi ha detto che se avessimo accettato la loro proposta ne avremmo ricavato benefici sia in denaro sia per l'intervento prima di un avvocato di nomee successivamente di un altro avvocato, di nome.....nonché di un senatore di Forza Italia di nome.....";

Mercurio Pasquale, dich. del 28/1/99:

".....Nello stesso periodo il Cirfeta cominciò a parlarmi proprio di queste cose, ammettendo esplicitamente la falsità delle sue accuse contro quei collaboratori e dicendomi, anzi, che bisognava proseguire su questa strada perché era l'unico modo per ricavarne benefici; solo così si poteva riuscire a tornare in libertà, ottenendo il parere favorevole della Commissione Centrale di Protezione.

Il Cirfeta sosteneva di avere importanti contatti con personaggi di Forza Italia che "avrebbero agevolato. Diceva sempre che solo aiutando Dell'Utri e scagionandolo dalle accuse dei collaboratori palermitani si poteva riuscire a fare tornare al potere gli uomini politici a lui vicini così ottenendo un buon trattamento per chi gli aveva dato una mano.....Il Cirfeta, assieme al Chiofalo, riprese con me il discorso.....In particolare.....che c'era la possibilità non solo di uscire dal carcere ma, anche dopo, di avere "valige di soldi", passaporti diplomatici e quindi la possibilità di andare all'estero.....".

Ebbene, non è necessario soffermarvisi a lungo per rilevare come tutte le riportate dichiarazioni, di cui va evidenziata la reciproca coerenza e consonanza, anzitutto dimostrino una perfetta rispondenza di intenti tra il Cirfeta ed il Chiofalo – lo screditamento dei collaboratori di Cosa Nostra che avevano reso dichiarazioni in ordine alle collusioni di



Dell'Utri ed altri con la predetta associazione mafiosa - ed il ricorso da parte di entrambi alle medesime argomentazioni - vantaggi che sarebbero a loro collaboratori derivati dalla gestione della Commissione Centrale di Protezione da parte di soggetti vicini al Dell'Utri, che per tale ragione doveva esser aiutato ad uscire indenne dal processo a sua carico; ricompense in denaro o altri vantaggi materiali; interessamento di un senatore del movimento Forza Italia ecc.. - al fine di convincere più collaboratori a prendere parte e rafforzare il progetto criminoso già avviato e, in secondo luogo, confermino come l'attività calunniatrice fosse mossa da un disegno assai più ampio di quello ipoteticamente riconducibile all'isolata iniziativa di un qualsiasi Cinfeta o Chiofalo.

Ma il movente così individuato, ancora ipoteticamente attribuibile a più soggetti possibili, trova conferma ed ulteriore precisazione, quanto alla sua riferibilità soggettiva, negli elementi di fatto ed oggettivi emersi dalle indagini e che possono così sintetizzarsi secondo il loro ordine cronologico:

- il 19/5/1997 il GUP presso il Tribunale di Palermo dispone il rinvio a giudizio di Dell'Utri Marcello per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, tra l'altro sulla scorta delle dichiarazioni in precedenza rese da Di Carlo Francesco, Onorato Francesco, Cucuzza Salvatore e Ferrante Giovan Battista;
- il 14/6/1997, Cinfeta Cosimo, evaso dalla detenzione domiciliare viene assegnato alla casa di reclusione di Roma Rebibbia, ove sono detenuti il Di Carlo, Il Guglielmini e l'Onorato, restandovi fino all'11/7/1997 allorché viene riammesso alla detenzione domiciliare;
- il 24/8/1997 il Cinfeta invia alla DDA di Lecce una sua prima scarna missiva, nella quale anticipa il tenore delle sue successive dichiarazioni calunniatorie nei confronti del Di Carlo, dell'Onorato e del Guglielmini;
- il 12 settembre 1997, mentre il Cinfeta si trova ancora in detenzione domiciliare, come risulta dall'analisi dei tabulati dell'utenza telefonica intestata a Bevilacqua Anna, madre del predetto, su tale utenza viene ricevuta una telefonata in partenza dalla centrale in selezione passante 02 - 2102, installata presso la FININVEST S.p.a. di Milano;
- in data 19/9/1997, il Cinfeta, già arrestato per evasione ed introdotto il precedente 12/9/97 nella casa di reclusione di Paliano, invia alla DDA di Lecce una scarna missiva in cui afferma genericamente di subire ingiustizie "da un anno a sta parte";



- in data 26/9/97 l'attività calunniatoria riprende con altra missiva inviata dal Cinfeta al dott. Michele Emiliano della DDA di Bari, con il quale ha anche un breve colloquio telefonico, in cui ripete il contenuto della prima;
- in data 27/9/1997 il Cinfeta, sentito dalla Polizia Penitenziaria di Paliano, su delega della DDA, articola e dettaglia le sue accuse;
- qualche giorno dopo, il 7 ottobre, la difesa del Dell'Utri deposita lista testi in cui vengono indicati sia il Cinfeta che il dott. Emiliano;
- in data 10 e 13/10/97, il Cinfeta, già indicato dal Dell'Utri nella sua lista testi, perfeziona l'attività calunniatoria denunciando pressioni e vessazioni sia da parte di collaboratori con lui detenuti sia da parte del personale addetto alla casa di reclusione, allo scopo di farlo ritrattare o comunque di non farlo deporre a favore del Dell'Utri; denuncia, inoltre, la sottrazione di un quaderno di appunti sul quale aveva annotato circostanze relative a quanto appreso nel carcere di Rebibbia in ordine al disegno ordito dai collaboratori Di Carlo, Onorato e Guglielmini;
- nel corso della permanenza a Paliano il Cinfeta perfeziona il disegno cercando di coinvolgere nell'attività calunniatoria anche il collaboratore Mercurio Pasquale;
- in data 21/10/97 il Cinfeta viene trasferito, " per incompatibilità con altri collaboratori detenuti a Paliano (tali Gargalini Giuseppe e Pariota Francesco) nonché per "comportamento scorretto con il personale di custodia", alla casa circondariale di Prato, dove è già detenuto Chiofalo Giuseppe e dove i due entrano in contatto con Cariolo Antonino e cercano di coinvolgerlo nel loro disegno;
- a partire dal mese di febbraio 1998 risultano dall'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza intestata a Fedele Pasqualina, moglie del Chiofalo, numerosi contatti con utenze — FININVEST S.P.A.; PAGINE ITALIA S.P.A. — nella teorica disponibilità del Dell'Utri;
- il 19/5/1998 il Cinfeta , nel corso del colloquio telefonico con il magistrato della DDA di Lecce Michele Emiliano, perfeziona ulteriormente l'azione criminosa, chiamando in causa anche il collaboratore Lo Forte Vito e riferendo delle pressioni ricevute nel carcere di Prato per indurlo a non rivelare, quando fosse stato chiamato a deporre nel processo a carico del Dell'Utri, il complotto ordito ai danni di quest'ultimo;



- nello stesso periodo il Cirfeta ed il Chiofalo tentano di allargare e consolidare il disegno criminoso coinvolgendo i fratelli Sparta Leonardi, con loro detenuti a Paliano;
- il 22/9/98, nel corso dell'udienza del processo a suo carico per il reato di concorso in associazione mafiosa il Dell'Utri, in sede di dichiarazioni spontanee — sopra riportate per esteso — dopo avere fatto riferimento al presunto accordo calunniatorio a suo danno tra i collaboratori Di Carlo, Guglielmini ed Onorato, che sarebbe stato portato a sua conoscenza da
“due collaboranti di giustizia con i quali, a vario titolo ed in varie circostanze, ho avuto l'opportunità di parlare”, precisa che il Cirfeta *“mi ha telefonato l'anno scorso, per la prima volta, raccontandomi.....e invitavano anche il Cirfeta, per la sua parte.....diciamo pugliese, a fare dichiarazioni per quanto a sua conoscenza contro sempre il dott. Berlusconi.....”* e riferiva, inoltre, di avere chiesto, su consiglio dei suoi difensori, al Cirfeta, allora agli arresti domiciliari, di verbalizzare quanto gli raccontava al telefono;
- il 23/12/98 il Chiofalo, ottenuto un permesso di dieci giorni, esce dal carcere di Paliano e si reca in località protetta, nel comune di Rimini, ove già si trova la sua famiglia ed appena arrivato prende contatto con il Dell'Utri nei modi e nei termini che sono stati in precedenza ampiamente esposti.

Ebbene, emerge con evidenza dai fatti sopra succintamente elencati non solo la conferma del movente come sopra individuato ma anche la sua concentrazione in capo al solo Dell'Utri.

Questi, infatti, viene in evidenza come il solo titolare di un forte ed attuale interesse idoneo a dare vita al movente dell'azione criminosa, che sia in accertati rapporti con il Cirfeta ed il Chiofalo e che, per la sua qualità di imputato nel processo in cui gravano a suo carico le dichiarazioni dei collaboratori Di Carlo, Onorato, Ferrante e Cucuzza, per il suo ruolo politico, per le sue potenzialità economiche, corrisponde perfettamente alle caratteristiche della persona per conto della quale i predetti Cirfeta e Chiofalo risultano essersi attivati nella prospettiva di ottenerne vantaggi di varia natura.

Ma non basta; come si è detto, movente e identità dell'ideatore dell'articolato disegno criminoso, cui sono stati associati il Cirfeta ed il Chiofalo ed altri correi, allo stato non identificati, sono confermati in modo univoco dal coordinamento logico di tutti gli elementi

in precedenza esposti.

Va detto, per chiarezza, che le indagini non hanno evidenziato contatti diretti tra il Dell'Utri ed il Cirfeta precedenti al 24 agosto 1997, cioè precedenti alla prima missiva con la quale il Cirfeta preannunciava, per grandi linee, le accuse nei confronti del Di Carlo, dell'Onorato e del Guglielmini, ragione per cui non si può escludere che tale primo atto sia stato frutto di una spinta individuale.

E, tuttavia, va ribadito altrettanto chiaramente che il successivo sviluppo della vicenda fornisce numerosi, gravi e concordanti elementi indiziari, se non della preordinazione del piano criminoso fin dalla prima missiva del Cirfeta, certamente della preordinazione di tutta la successiva evoluzione.

Anzitutto, il Dell'Utri ha avuto con il Cirfeta diversi colloqui diretti e personali e non soltanto quello del 12 settembre, intercorso sull'utenza della Bevilacqua.

Ciò risulta dalla stessa dichiarazione fatta dal Dell'Utri in dibattimento il 22 settembre 1998 *".....con i quali, a vario titolo ed in varie circostanze, ho avuto l'opportunità di parlare.....La cosa è avvenuta e quindi appena ha verbalizzato queste dichiarazioni il collaborante che era in regime di libertà....di carcere domiciliare"*;

ma risulta anche dalla lettura coordinata delle date del deposito della lista testi il 7/10/97, nella quale compare il dott. Michele Emiliano e del primo fugace colloquio telefonico tra il Cirfeta ed il predetto dott. Emiliano, avvenuto tra il 26 ed il 27 settembre, da cui si evince che anche successivamente al rientro in carcere sono continuati i contatti tra i due.

Ebbene, non può farsi a meno di evidenziare, per l'indubbio significato indiziante all'interno del quadro che le indagini hanno delineato a suo carico, come il Dell'Utri, il quale certamente era a conoscenza della falsità delle accuse che il Cirfeta muoveva ai collaboratori di Cosa Nostra, essendo state le loro dichiarazioni già utilizzate, come elementi di prova a suo carico, nella fase del suo rinvio a giudizio davanti al Tribunale Penale di Palermo, conclusasi precedentemente al presunto complotto ed il quale, di conseguenza, non poteva non essere consapevole della estrema delicatezza di tutta la vicenda, ciononostante, e nonostante assistito da un collegio di valenti avvocati difensori, della cui professionalità e correttezza non v'è da dubitare, abbia preferito trattare personalmente, ripetutamente e riservatamente con il Cirfeta, in aperta violazione delle regole previste dal legislatore all'art. 38 disp. att. del codice di rito, anche a costo di svalutare le dichiarazioni che questi avrebbe potuto rendere a suo favore.

Ora, è chiaro che la circostanza che precede non è ancora un indizio grave del suo ruolo nel disegno calunniatorio ma essa è comunque un indizio che dovrà essere valutato



unitamente agli altri elementi che verranno evidenziati.

Una seconda conferma della fondatezza della deduzione che il disegno calunniatorio non può essere attribuito al Cinfeta ma anche una conferma della sua attribuibilità originaria al Dell'Utri deriva dall'analisi del ruolo di Chiofalo Giuseppe.

Questi, come emerge dalle dichiarazioni di Cariolo Antonino, peraltro confermate, sia pure indirettamente, dallo stesso Cinfeta nel corso del colloquio telefonico intrattenuto il 19/5/98 con il dott. Michele Emiliano (vedi trascrizione in atti), fin dall'arrivo del Cinfeta nel carcere di Prato (21/10/1997) partecipa attivamente all'attività finalizzata al consolidamento delle calunnie in danno dei collaboratori di Cosa Nostra.

Ora, tale sostanziale contestualità tra l'arrivo del Cinfeta nel carcere di Prato e l'inizio delle iniziative del Chiofalo, finalizzate all'ampliamento e rafforzamento della calunnia attraverso il coinvolgimento di altri soggetti, fornisce appunto un importante riscontro della preesistenza di un disegno complesso ed articolato non riconducibile al solo Cinfeta.

E' chiaro, infatti, che se la calunnia fosse stata un'estemporanea iniziativa di quest'ultimo, come tale priva di credibili contropartite, il Chiofalo non avrebbe avuto nessuna ragione di parteciparvi.

Se il Chiofalo vi prende parte, e lo fa senza frapporre tempo in mezzo, ciò è spiegabile soltanto perché egli ha ricevuto promesse di futuri vantaggi da parte di un soggetto affidabile, che non può essere il tossicodipendente Cinfeta, il quale ha non soltanto un interesse forte, concreto ed attuale alla calunnia ma si presenta anche come titolare di mezzi adeguati che rendono credibile se non certa la contropartita.

E a tale riguardo è significativo che il Cinfeta, al quale il dott. Emiliano chiede, nel corso del colloquio telefonico del 19/5/98, quale vantaggio gli fosse stato prospettato da Onorato Francesco per indurlo a muovere a sua volta accuse a Berlusconi e Dell'Utri, entri in una evidente difficoltà che lo costringe a spiegazioni tanto contorte quanto inattendibili (vedi trascrizione in atti), come altrettanto significativo è che il Cinfeta neghi al dott. Emiliano, che gli chiede spiegazioni riguardo al suo inserimento nella lista testi del Dell'Utri, di avere avuto con questi alcun rapporto:

Emiliano: "Ora, io sono inserito nella lista testimoniale della difesa di Dell'Utri; sì, ma io voglio sapere: tu hai un'idea di come abbiano fatto questi a sapere che tu avevi parlato con me?"

Cinfeta: "Non lo so, Dottore";

Emiliano: "Allora, io voglio sapere: come fa la difesa di Dell'Utri a sapere che io e te avevamo parlato di certe cose?"



Cirfeta: "Non lo so";

Emiliano: "Tu quindi non sapevi di questa cosa, della lista testimoniale?"

Cirfeta: "No, no";

Emiliano: "E quell'articolo sul Corriere della Sera, tu l'hai letto?"

Cirfeta: "Ce l'ho".

Emiliano: "E in quell'articolo che cosa si dice?"

Cirfeta: "si dice che ci sono 400 testimoni, che Dell'Utri e Berlusconi pensano....."

Emiliano: "Quindi sapevi che tu eri stato inserito in quella lista testi?"

Cirfeta: "No, io l'ho saputo dal giornale che mi ha portato questo Vito Lo Forte."

E che la persona in questione, che può avere assicurato al Chiofalo di essere il vero ideatore del disegno e che può averlo convinto, per la sua forza economica, diretta o indiretta, e per il suo ruolo politico, di avere i mezzi per garantire una credibile contropartita, non può che essere il Dell'Utri poiché è proprio con lui che il Chiofalo si incontra, avendolo peraltro preannunciato al Mercurio, pur senza farne il nome, non appena uscito dal carcere.

Peraltro, non si può trascurare di rilevare, per l'indubbio valore indiziante della circostanza, come ancora una volta il Dell'Utri, che pure, come da lui stesso riferito all'udienza del 22 settembre 1998, già conosceva il Chiofalo, "avendo avuto, a vario titolo ed in varie circostanze, l'opportunità di parlargli", e ciò che questi avrebbe potuto dirgli — assai poco, se si considera che il Chiofalo non ebbe mai ad assistere al presunto complotto dei siciliani — e disponeva del valido collegio difensivo di cui si è detto, ciò nonostante e violando ogni regola anche a costo di disperdere il valore dell'ipotetica testimonianza, abbia con pervicacia organizzato un suo incontro diretto, personale e clandestino con il Chiofalo, portandolo a compimento financo dopo essersi accorto che l'appuntamento non era sfuggito agli inquirenti.

Non è forse è superfluo ricordare, inoltre, che dal tenore delle conversazioni telefoniche intercorse sull'utenza del Chiofalo, tra costui ed il suo ignoto interlocutore prima dell'incontro tra i due, non è dato desumere alcun accenno a detta ipotetica testimonianza ma piuttosto più di un accenno al calunnioso castello di accuse, le cui fondamenta erano state poste dal Cirfeta e di cui, per così dire, erano in corso di costruzione i piani superiori. Per le considerazioni che precedono ritiene, pertanto, questo Giudice che a carico del Dell'Utri sia emerso un grave quadro indiziario, quale artefice del disegno criminoso volto, attraverso le calunnie e la costruzione di un contesto reso artificialmente credibile dal coinvolgimento di altri soggetti, a screditare i collaboratori di Cosa Nostra, le cui



dichiarazioni costituiscono o potranno costituire elementi di prova nel processo a suo carico in svolgimento a Palermo e che un analogo ed ugualmente grave quadro indiziario, quali partecipi dello stesso disegno criminoso oltre che suoi esecutori materiali, sia emerso a carico del Cirfeta e del Chiofalo.

ULTERIORI CONFERME DEL GRAVE QUADRO INDIZIARIO

Come risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio in data 26 febbraio u.s. dal Pubblico Ministero, ad integrazione di quanto già trasmesso a sostegno della richiesta, il Chiofalo in data 19 febbraio veniva interrogato, su sua richiesta, dal Procuratore della Repubblica di Messina.

n tale circostanza affermava:

- di non essere a conoscenza di alcun complotto ordito ai danni del Dell'Utri, persona a lui sconosciuta fino alla Pasqua del 1998 allorché, su incarico e nell'interesse di Cirfeta Cosimo, aveva chiamato presso un'utenza MEDIASET per chiedere al Dell'Utri di "darsi da fare per indurre la Commissione Parlamentare Antimafia a fissargli un'audizione" affinché il Cirfeta potesse esporre a quell'organismo non meglio precisate "difficoltà che incontrava nella sua posizione di collaborante";

di avere incontrato per la prima volta il Dell'Utri a fine agosto 1998, avendo fissato con lui un appuntamento "lungo un'autostrada", per chiedergli, sempre nell'interesse del Cirfeta, un suo intervento finalizzato a consentire al figlio, affetto da AIDS, di essere curato adeguatamente;

di avere ascoltato, nel settembre 1998, una trasmissione di Radio Radicale, nel corso della quale era stata mandata in onda la dichiarazione resa dal Dell'Utri all'udienza dibattimentale del processo a suo carico, nella quale aveva fatto riferimento ad esso Chiofalo, quale testimone a sua discolpa e di essersi, per tale motivo, incontrato, previa telefonata, con il



Dell'Utri, nel dicembre 1998, episodio che ricostruiva nei termini che appare opportuno riportare testualmente:

" Tornato al carcere di Paliano nel dicembre successivo ed avendo fruito di un permesso, telefonai a Dell'Utri con il quale mi incontrai, sempre in autostrada. Mentre eravamo ancora sulle nostre rispettive macchine, il Dell'Utri mi chiamò al telefono per dirmi che eravamo seguiti da altra autovettura. Io allora mi preoccupai e quindi mi diressi immediatamente verso la mia abitazione. In tale occasione il Dell'Utri, che in un incontro precedente mi aveva chiesto quanti figli avevo, mi consegnò dei giocattoli di poco prezzo per i miei bambini. ";

- di dovere evidenziare, avendo appreso che Cariolo Antonio aveva reso dichiarazioni contro di lui, che questi nutriva nei suoi confronti una particolare animosità, avendo fatto parte, in libertà, del "clan di Sparacio Luigi", a lui avverso.

Ebbene, alla luce di quanto emerso nel corso delle indagini, i cui risultati non sono conosciuti dal Chiofalo, appare con tutta evidenza l'artificiosità delle circostanze rappresentate nel suo interrogatorio, finalizzato soltanto a nascondere le sue personali responsabilità e quelle del Dell'Utri nell'attuazione del disegno criminoso che egli sa essere stato scoperto.

Anzitutto è falso, alla luce delle risultanze investigative in precedenza analizzate ed alla luce della stessa dichiarazione resa dal Dell'Utri all'udienza del 22 settembre 1998:

"...ma si aggiunge un altro collaboratore che invece non è noto a questo processo e che è siciliano, questa volta, tale Pino Chiofalo, anche lui ristretto nello stesso carcere del Cirieta. Il Pino Chiofalo.....mi chiede un incontro in occasione di un suo permesso per il parto della moglie; incontro, quindi, durante queste vacanze il sig. Chiofalo, il quale non solo suffraga le tesi del Cirieta, che conosce bene da

